



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

## DECRETO DEL PRESIDENTE N. 37

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 – REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI AI MODELLI PREVISTI DALL'ALLEGATO 10 DEL D.LEG. 118/2011.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **DUE** del mese di **APRILE**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 – REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DI CUI AI MODELLI PREVISTI DALL'ALLEGATO 10 DEL D.LEG. 118/2011.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

Premesso inoltre che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto il comma 1, dell'art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove è previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.

Richiamato il D.M. 25 luglio 2023 con cui è stato aggiornato lo schema di rendiconto per l'esercizio 2024;

Richiamati:

- il D.Lgs 10.08.2014 n. 126 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 118/2011 con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il comma 1 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale";
- il comma 2 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il rendiconto è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;
- il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale;

- il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che prevede tale possibilità anche per le Comunità con Comuni di dimensioni demografiche inferiori ai 5.000 abitanti.

Richiamato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Visto il decreto MEF del 12/10/2021 con cui sono state approvate tali modalità semplificate a decorrere dal 2021, in sostituzione di quelle approvate con decreto MEF 10/11/2020.

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità n. 35 di data 26.03.2025 con cui la Comunità della Valle di Sole ha optato per l'applicazione della contabilità patrimoniale "semplificata" ai sensi dell'art. 232 comma 2 TUEL.

Preso atto che tale decreto rappresenta anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

Preso atto che con decreto del Presidente della Comunità n. 33 del 21.03.2025, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con lo stesso decreto è stato operato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità.

Dato atto che il Tesoriere della Comunità ha reso il conto della gestione esercizio 2024, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario, come risulta dalla determinazione n. 5 di data 09 gennaio 2025 del Responsabile del Servizio finanziario e di controllo della gestione.

Vista la determinazione n. 8 di data 27 gennaio 2025 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione dell'economista per l'anno 2024.

Vista la determinazione n. 13 di data 31 gennaio 2025 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione degli agenti contabili esterni consegnatari delle azioni esercizio 2024.

Vista la determinazione n. 7 di data 23 gennaio 2025 del Responsabile del Servizio finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione di Trentino Riscossioni S.p.A. per l'esercizio 2024.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 11 di data 31 gennaio 2025, con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione degli agenti contabili consegnatari dei beni per l'anno 2023.

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2024 (**Allegato A**);

Dato atto che allo schema di rendiconto è allegata la situazione patrimoniale semplificata al 31/12/2024 di cui al Decreto MEF 12/10/2021, in sostituzione dei modelli relativi allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, ai Costi per missione ed ai moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Richiamato l'art. 227, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

Vista inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, introdotte negli schemi di rendiconto a decorrere dall'esercizio 2019 ad opera dell'art. 7 comma 1 lettera k) del decreto MEF del 01/08/2019.

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 come modificati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022.

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151, comma 6: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione (allegato D)

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 18 dd. 17.12.2024, è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2025-2027 e, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 dd. 17.12.2024, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n.9 del D.Lgs.118/2011;
- il decreto del Presidente della Comunità n. 132 del 30.12.2024. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e s.m.i;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 17 del Consiglio di Comunità del 30 luglio 2018.

Ritenuto, per accelerare l'iter di approvazione del documento contabile, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Atteso quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà depositato e messo a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

Dato atto che il medesimo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.

Per i motivi sopra evidenziati,

#### **DECRETA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, lo schema di rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022, redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., (**Allegato A**), come di seguito riportati:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- riepilogo generale delle spese per missioni
- La tabella dell'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- Spese per funzioni delegate dalla Regione
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

2. di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2015 come modificati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022 (**Allegato B**);
3. di approvare i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11 – del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (**Allegato C**);
4. di approvare la relazione illustrativa del Presidente della Comunità al rendiconto della gestione 2023, ai sensi del comma 6 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato D**);
5. di approvare l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (**Allegato E**);
6. di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, con la possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti;
7. di disporre che lo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
8. di dichiarare il presente decreto, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, **immediatamente esecutivo**, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
9. di dare evidenza che avverso al presente decreto sono ammessi:
  - ricorso in opposizione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*